

Indice

Premesse e Considerazioni

Articolo 1	PREMESSE	pagina 5
Articolo 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	pagina 5
Articolo 3	ARMONIZZAZIONI CONTRATTUALI	pagina 5

Politiche di settore.

Articolo 4	INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DEL SETTORE	pagina 6
Articolo 5	INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DELLA LOTTA AL LAVORO NERO -IRREGOLARE ED ALLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	pagina 9
Articolo 6	SICUREZZA SUL LAVORO	pagina 10
Articolo 7	OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI	pagina 12
Articolo 8	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI	pagina 13

Parte Economica

Articolo 9	INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE - PREMIO DI PRODUZIONE	pagina 13
Articolo 10	MENSA	pagina 13
Articolo 11	TRASFERITA	pagina 15
Articolo 12	TRASPORTO	pagina 15
Articolo 13	UNA TANTUM	pagina 16
Articolo 14	ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE	pagina 16

Gli Enti Paritetici

Articolo 15	CASSA EDILE	pagina 20
Articolo 16	CONTRIBUTI CASSA EDILE	pagina 21
Articolo 17	MECCANISMI CONTRIBUTIVI PREMIALI	pagina 21
Articolo 18	INCENTIVAZIONE ALL'ADDOZIONE DI SISTEMA DI QUALITA'	pagina 22
Articolo 19	MECCANISMI DI ACCREDITO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA	pagina 22
Articolo 20	PRESTAZIONI CASSA EDILE	pagina 22
Articolo 21	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE	pagina 28
Articolo 22	FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMUNICAZIONE	pagina 28

Parte Normativa

Articolo 23	INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE DEI LAVORATORI EXTRA -UE	pagina 31
Articolo 24	RETRIBUZIONI IMPONIBILI CONVENZIONALI	pagina 32
Articolo 25	DISPOSIZIONI DI RINVIO	pagina 32
Articolo 26	DECORRENZA E DURATA	pagina 32
Articolo 27	TESTO A STAMPA	pagina 32

Il 9 marzo 2007 in La Spezia

tra

ANCE LA SPEZIA, rappresentata dal suo Presidente Marco Ferramosca e dalla delegazione sindacale composta da Adorno Sacchetti e Lorenzo Fumanti, coadiuvati dal Segretario Paolo Faconti;

e

le Organizzazioni Sindacali della provincia della Spezia, in ordine alfabetico

la **FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO – Fe.N.E.AL. – U.I.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Fabrizio Tassara, dal Segretario Sig. Marco Scontrini e dal Coordinatore Regionale Sig. Silvio Errico;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A. – C.I.S.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Salvatore Ristagno;

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI- F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Generale Moulay El Akkioui e dai Segretari Terr. Sig.ri Antonella Ghilardi e Roberto Canale;

VISTI

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e l'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2006 sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di categoria e visto, altresì, il contratto collettivo provinciale di lavoro del 3 ottobre 2003 che viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo provinciale di lavoro.

PREMESSO

- che le parti riconfermano quanto sottoscritto in tema di Cassa Edile, di Scuola Edile e di Comitato Paritetico alla Prevenzione Infortuni nei precedenti Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 luglio 1989, 6 marzo 1998 e 3 ottobre 2003;
- che in relazione allo stipulando accordo integrativo del contratto nazionale sottoscritto da ANCE e F.L.C. nazionale il 20 maggio 2004, la F.L.C. della provincia della Spezia conferma e ribadisce, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, che detto contratto provinciale sarà l'unico applicabile a tutte le imprese dell'industria delle costruzioni edili della provincia della Spezia;
- che le organizzazioni sindacali, ribadendo l'imprescindibile obiettivo di salvaguardare l'omogeneità delle condizioni economiche dei dipendenti e dei costi delle imprese operanti nel settore, ritengono superate le motivazioni che in passato indussero la FLC a definire la contrattazione territoriale anche per il comparto artigiano, in ragione Fe.N.E.AL. – U.I.L., F.I.L.C.A. – C.I.S.L e F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., si impegnano a raggiungere una unica contrattazione con le associazioni datoriali.

CONSIDERATO

Che il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell'edilizia è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione economica, politica e sociale ma anche di verifica dello stato di salute del settore e l'occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di costruttivi interventi di concertazione e di più avanzate relazioni industriali.

Che la provincia della Spezia nei prossimi anni sarà interessata da importanti e significativi processi di trasformazione del territorio tramite la realizzazione di considerevoli opere pubbliche, ma soprattutto di importanti interventi che verranno realizzati da soggetti privati, i quali, se opportunamente gestiti, forniranno un'irripetibile opportunità sia sotto il profilo produttivo che occupazionale.

Che tali prospettive aprono nel settore delle opere sia pubbliche che private buone opportunità occupazionali, pertanto ritengono necessario attivare specifiche iniziative, anche in termini comuni, per far sì che esse si trasformino in reali occasioni di lavoro per la manodopera locale e per le imprese locali.

Che le parti sociali intendono riaffermare il loro impegno a combattere ed eliminare, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti dal lavoro nero, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per quanto concerne l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e la loro sicurezza personale.

Che a tale riguardo acquista particolare significato e valenza politica l'attuazione dello strumento operativo del DURC nazionale – Documento Unico di Regolarità Contributiva – in vigore dal 1° gennaio del 2006.

Che è di tutta evidenza, infatti, che al fenomeno del lavoro nero si accompagna una quasi inesistente attenzione alla gestione della sicurezza e delle più elementari norme di prevenzione nei luoghi di lavoro, con la conseguenza di una maggiore incidenza dell'andamento infortunistico.

Che le parti intendono, inoltre, continuare la fattiva collaborazione finalizzata ad individuare soluzioni che aiutino sia le imprese sia i lavoratori a non disperdere il patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito.

Che a tale scopo le Parti decidono una doppia azione congiunta contro questi fenomeni degenerativi, sia utilizzando e rilanciando l'utilizzo del sistema degli Enti Paritetici in materia di formazione, riqualificazione professionale, formazione continua, implementazione dell'attività di progettualità formativa, sicurezza e monitoraggio della situazione lavori e dell'occupazione, sia attraverso il DURC .

Che in tale contesto si ribadisce l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i cantieri e in ciascuna unità lavorativa i vigenti C.C.N.L. e C.C.P.L..

Che FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CIGL ritengono superate le motivazioni che avevano indotto nei decenni passati a stipulare per la provincia una contrattazione di secondo livello con le organizzazioni dell'artigianato.

Che FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CIGL ritengono obiettivo imprescindibile garantire ai lavoratori pari trattamenti economici e normativi, indipendentemente dal contratto applicato al singololavoratore.

Che per tali ragioni le organizzazioni sindacali dei lavoratori esprimono apprezzamento per il fatto che ANCE LA SPEZIA, ANAEPa CONFATIGIANATO e CNA COSTRUZIONI abbiano voluto esaminare in termini congiunti la parte economica dei rispettivi contratti ed abbiano concordato con il prossimo rinnovo contrattuale di raggiungere l'obiettivo di stipulare un unico contratto provinciale.

Che ANCE LA SPEZIA ritiene obiettivo prioritario garantire alle imprese locali parità di costi, pertanto in una logica di settore, soprattutto in una provincia piccola come quella spezzina, è anacronistico avere due contrattazioni di secondo livello.

Che le intese intercorse fra ANCE LA SPEZIA e ANAEPa CONFATIGIANATO e CNA COSTRUZIONI in tema di organismi paritetici, hanno portato a variare gli statuti di detti enti, sottendono al raggiungimento di tale obiettivo.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE

di rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 3 ottobre 2003 dalle parti componenti, integrativo del CCNL 20 maggio 2004.

Articolo 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo collettivo vale per tutto il territorio della provincia della Spezia, per tutte le imprese dell'industria che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati.

Esso, inoltre, si applica a tutte le altre imprese che, in termini generici, richiamano l'adesione al contratto nazionale di lavoro per il settore edile.

Articolo 3 ARMONIZZAZIONI CONTRATTUALI

Al fine di raggiungere un unico trattamento economico e normativo dei lavoratori del settore edile della provincia della Spezia, confermando quanto dichiarato in occasione degli incontri congiunti tenutesi nei mesi scorsi con ANCE LA SPEZIA e Associazioni dell'Artigianato, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CIGL si impegnano a sottoscrivere per l'ultima volta il contratto provinciale per il settore artigiano .

Politiche di settore.

Articolo 4 INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DEL SETTORE

Le parti concordano sulla necessità di proseguire, anche in termini congiunti, nelle iniziative singolarmente attivate al fine di valorizzare l'intero settore e, soprattutto, di sottolineare con forza all'opinione pubblica, alle forze politiche e ai pubblici amministratori l'importanza ricoperta dal settore edile nell'economia provinciale.

Dai dati emersi dallo "Studio sul trend del settore delle costruzioni nella provincia della Spezia" predisposto nel 2006 da ANCE LA SPEZIA emerge con evidenza che il settore edile è un comparto produttivo molto importante nel contesto economico e sociale della provincia.

Ne consegue che il settore delle costruzioni deve essere parte integrante di una politica di sviluppo e considerato come attore e parte attiva nel cambiamento del territorio e nella difesa dell'occupazione.

Il futuro economico-sociale della provincia e della città capoluogo transita inevitabilmente attraverso la realizzazione di importanti interventi edilizi.

Le parti convengono che la politica e la pubblica amministrazione devono svolgere il compito più nobile ad esse attribuito, attivare le iniziative ed assumere le decisioni nell'interesse comune: si deve partire con i progetti e creare lavoro.

Sempre più in futuro le parti sociali dovranno chiedere alle società private e/o le cooperative, che tramite la modificazione del territorio ricevono benefici economici, già al momento della progettazione e della realizzazione, di trasferire al territorio stesso parte di questi benefici in termini di lavoro ed occupazione.

La provincia della Spezia, nei prossimi anni, si troverà a dover gestire quasi contestualmente più interventi di notevole portata; basti pensare alla realizzazione della terza corsia SALT, a importanti interventi di edilizia residenziale da parte di cooperative di abitazione, al progetto Marinella, al nuovo centro commerciale IperCoop alla Spezia, all'ultimazione del Porticciolo Mirabello e al riutilizzo dell'area della ex Raffineria IP.

Solamente gli interventi citati prevedono un investimento nel settore edile nei prossimi 10 anni stimato in circa 1600 milioni di euro.

In considerazione delle previsioni e delle possibili ricadute occupazionali, gli enti locali, a partire dalla provincia e dalle amministrazioni comunali, a parere di ANCE LA SPEZIA e di Fe.N.E.AL. – U.I.L. - F.I.L.C.A. – C.I.S.L. - F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L devono porsi sempre più l'obiettivo di scendere in campo affiancando il mondo dell'associazionismo e del sindacato, al fine che tali occasioni non vadano perdute.

Le parti convengono sulla necessità che gli amministratori ed i funzionari che ai massimi livelli governano la provincia debbano adottare un nuovo modo di pensare e di agire.

Non è più tempo per discussioni sterili, in quanto l'economia locale, i lavoratori e le imprese hanno bisogno di risposte concrete.

Le parti condividono appieno il fatto che la ricchezza che si crea tramite il territorio ricada in gran parte su di esso sin dall'inizio della realizzazione del progetto, affinché tutti gli attori del settore delle costruzioni, che risiedono sul territorio, possano beneficiare di parte della ricaduta economica di tali opere.

Al fine di perseguire tale obiettivo confermano la validità dello schema relazionale attivato nel luglio 2005 in occasione della definizione del protocollo d'intesa presentato in termini congiunti alla società Marinella S.p.a. relativo al Progetto Marinella.

La classe politica e le istituzioni fanno bene ad occuparsi dell'indotto delle grandi imprese che hanno stabilimenti in provincia, ma ANCE LA SPEZIA e Fe.N.E.AL. – U.I.L. - F.I.L.C.A. – C.I.S.L. - F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. sottolineano l'importanza strategica del settore edile in tutte le sue manifestazioni, dal libero professionista all'operaio comune.

In considerazione dell'importanza economico – produttiva – occupazionale, le parti sociali decidono di attivare nell'immediato futuro iniziative comuni al fine di chiedere agli amministratori locali che il settore edile abbia pari attenzione a quella che viene dedicata ai distretti industriali creati alla Spezia.

ANCE LA SPEZIA e Fe.N.E.AL. – U.I.L. - F.I.L.C.A. – C.I.S.L. - F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. , convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di maggio 2007 al fine di attivare opportune iniziative anche in termini mediatici, al fine di raggiungere gli obiettivi comunemente individuati per valorizzare il settore e le maestranze che in esso operano.

In modo particolare dovranno essere attivate specifiche iniziative di sensibilizzazione nell'ambito:

- delle stazioni appaltanti;
- delle società a partecipazione pubblica;
- dei soggetti privati che andranno a realizzare sul territorio importanti e significativi interventi di trasformazione .

Le parti, inoltre, condividono di monitorare e di porre allo studio specifiche iniziative per ridurre il ricorso ai lavori "in house", ove la normativa nazionale e comunitaria lo consentano.

Le parti convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di maggio al fine di predisporre e formulare specifiche richieste, in modo particolare nei confronti di ACAM S.p.a. al fine di ottenere che nel caso di affidamento di lavori in house le imprese esecutrici applichino integralmente il contratto di lavoro del settore edile, compresa l'iscrizione dei lavoratori alla Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza.

Sempre nell'ambito delle iniziative comuni a favore del settore le parti convengono che sia negativo, sia per le imprese che per i lavoratori, la deprecabile consuetudine di molti enti appaltanti di porre in gara progetti i cui prezzi risultano in termini significativi inferiori a quelli correnti di mercato.

Le parti sociali, in considerazione di come il comportamento di dette amministrazioni pubbliche generi effetti distortivi sul piano della concorrenza fra le imprese che possono ripercuotersi anche sui lavoratori, concordano di attivare specifiche iniziative, anche in termini congiunti, finalizzate a denunciare i profili di illegittimità che si palesano.

Infatti, i principi generali del diritto amministrativo impongono all'amministrazione pubblica di ispirare i propri comportamenti a logica, trasparenza, imparzialità e coerenza al pubblico interesse, laddove è invece di tutta evidenza che un importo a base d'asta sottostimato non può che condurre ad un'aggiudicazione per un corrispettivo ulteriormente sottostimato con conseguente rischio della non corretta e puntuale realizzazione dell'opera.

In tale ottica, dal 1998, l'allora Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Liguria ha reso obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti l'applicazione del Prezzario delle Opere Edili edito dall'Unioncamere Ligure, per la determinazione dei prezzi di tutte le opere di competenza statale o in ogni modo realizzate con contributo dello Stato.

Il comportamento delle stazioni appaltanti che non adottano prezzi di mercato risulta in violazione dell'articolo 34 del D.P.R. n.55/99 il quale impone che nella determinazione dei prezzi l'ente appaltante faccia riferimento ad un prezzario evidentemente aggiornato o a listini correnti nell'area interessata e, perciò, anche in tal caso, a prezzi attuali.

A ciò si somma che, in tale ipotesi, risulta inoltre violato l'articolo 26, comma 4 septies, della Legge n. 109/94, che impone agli enti appaltanti di “aggiornare annualmente i propri prezzari” i quali cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo.

La violazione di tale ultima disposizione, considerato il suo tenore letterale perentorio, nonché le finalità di interesse pubblico che persegue, determina sicuramente l'illegittimità dei procedimenti di gara attuati sulla base di prezzi non aggiornati.

Le parti, nella consapevolezza che quanto sopra, in via di diritto, trova conforto in alcune iniziative attivate dal Servizio Ispettivo dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, convengono, nel caso in cui dovessero venire a conoscenza di opere poste in gara sulla base di prezzi palesemente non coerenti con quelli di mercato, di valutare l'opportunità di denunciare e chiedere l'autorevole intervento dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Infatti l'Autorità stessa, su specifici appalti, ha invitato in termini perentori le stazioni appaltanti a dimostrare di aver ottemperato ai disposti normativi sopra richiamati, avvertendo che il mancato riscontro comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio nonché il deferimento al Consiglio della stessa Autorità.

Per quanto concerne il mercato delle opere private le Parti, non potendo fare riferimento ad alcun quadro normativo definito come quello del comparto delle opere pubbliche, convengono di rincontrarsi entro il prossimo mese di aprile per concordare iniziative rivolte al mondo della libera professione al fine di incrementare l'utilizzo del Prezzario delle Opere Edili edito dall'Unioncamere Ligure.

Articolo 5
INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DELLA LOTTA AL LAVORO NERO -
IRREGOLARE ED ALLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE.

Altro aspetto del settore delle costruzioni che vede sia l'associazione dei costruttori che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori particolarmente impegnati e sulla quale vi è una condivisione sulle cause e sulle iniziative da attivarsi, è la lotta al lavoro irregolare e l'incentivazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Se è vero che il tributo che si paga sul lavoro è ancora troppo alto e che ogni statistica perde valore di fronte anche a una sola vita persa, è altrettanto vero che negli ultimi anni sono stati compiuti progressi importanti sul fronte della sicurezza e della prevenzione degli infortuni in edilizia.

L'edilizia è l'unico settore produttivo che da oltre trent'anni si è dotato di organismi a gestione paritetica fra imprenditori e sindacati aventi la missione di creare una maggior cultura e prevenzione.

Le Parti sociali sono fermamente convinte che per creare una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro sia necessario uscire dalla logica che la vede quale tema di esclusiva competenza delle imprese relegandola ai rapporti fra datore di lavoro e propri dipendenti.

La normativa vigente in tema pone a carico della Committenza, sia essa pubblica o privata, precise responsabilità e competenze.

A questo si somma che leggi in tema di sicurezza, presenti solamente nel settore edile, individuano specifiche figure professionali – ingegneri, architetti e geometri – deputate al controllo della sicurezza nei cantieri ed alla verifica della regolarità contributiva delle imprese.

Tutto ciò a fronte di onorari predeterminati e stabiliti dagli ordini professionali.

Per questi motivi ANCE LA SPEZIA e Fe.N.E.AL. – U.I.L. - F.I.L.C.A. – C.I.S.L. - F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., manifestano la forte preoccupazione sul fatto che, a oltre un anno dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà del DURC per l'esecuzione di lavori privati, operino ancora imprese totalmente sconosciute agli enti previdenziali ed alla Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza.

Al fine di incrementare ulteriormente le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro ritengono che gli organismi preposti al controllo debbano esaminare, anche, l'operato dei professionisti incaricati e, se del caso, anche i piani della sicurezza che spesso non sono predisposti per aiutare le imprese e i lavoratori nelle varie fasi lavorative del cantiere, ma solamente per assolvere a un mero adempimento burocratico.

E' opinione condivisa dalle Parti sociali che i direttori dei lavori, i responsabili della sicurezza, le amministrazioni comunali e, soprattutto, i committenti, debbano essere richiamati alle loro responsabilità.

Necessita una realistica quantificazione degli oneri per la sicurezza e la corretta determinazione dei costi di realizzazione delle opere, al fine di evitare che i primi debbano essere utilizzati a fini produttivi.

Per incentivare una reale libera concorrenza, nella quale sia premiata la capacità imprenditoriale e produttiva, i committenti devono soprattutto porre maggior attenzione e selezione nella scelta delle aziende.

A tal riguardo è stato riscontrato un preoccupante ed ingiustificato incremento del ricorso, nelle DIA – Denunce di Inizio Attività – alla realizzazione dei lavori tramite la cosiddetta “economia diretta”, ossia senza l’intervento di alcuna impresa.

Proprio per tali ragioni le Parti valutano sia importante proseguire nelle iniziative intraprese con l’amministrazione del comune capoluogo, sia come parti sociali che come Cassa Edile Spezzina.

In considerazione della disponibilità dimostrata dalla Amministrazione del Comune Capoluogo, ANCE LA SPEZIA e Fe.N.E.AL. – U.I.L. - F.I.L.C.A. – C.I.S.L. - F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., convengono di proporre la costituire di un tavolo di confronto al fine di effettuare proposte concrete che possano essere attuate dall’ente e recepite nel Regolamento Edilizio.

In particolare le parti condividono la necessità di rendere sempre più visibile l’apertura del cantiere e altrettanto noti i soggetti economici che in esso operano, al fine di monitorare la correttezza dell’utilizzo da parte dei committenti della cosiddetta “economia diretta”.

Le parti ritengono opportuno attivare specifiche iniziative finalizzate a far adottare dalle amministrazioni comunali una cartellonistica di cantiere uniforme e predisposta in modo chiaro e leggibile per tutta la durata dei lavori.

Articolo 6 SICUREZZA SUL LAVORO

Le Parti sociali, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL del 20/5/2004, hanno affrontato le tematiche legate ai temi di maggior rilievo inerenti la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e ambiente di lavoro, approfondendo il dibattito politico sulle varie problematiche antinfortunistiche in generale e sui temi riconducibili alla lotta al sommerso e al lavoro irregolare, nella forte consapevolezza che dalle irregolarità e dal mancato rispetto delle norme che disciplinano il mercato del lavoro e la buona, sana e corretta occupazione scaturisce, inequivocabilmente, la violazione delle disposizioni sulla sicurezza ed incolumità fisica dei lavoratori.

Le Parti ribadiscono l’importanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad un dialogo serrato e produttivo nei confronti di tutte le Autorità istituzionalmente preposte al controllo delle normative in materia di sicurezza sociale e sul lavoro e ad adottare e discutere, su tutti i tavoli, le necessarie misure ed iniziative politiche per sviluppare ulteriormente la promozione della cultura della sicurezza nonché l’acquisizione, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo dell’edilizia, di una forte e radicata sensibilità all’intera materia antinfortunistica.

A tale riguardo ANCE LA SPEZIA e le Organizzazioni Sindacali ritengono necessario porre, ancora una volta, l’accento sul fatto che il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro si pone ed identifica come lo strumento idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la

salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, utilizzando tutti i necessari interventi di consulenza, formazione ed informazione, per coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo produttivo e nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'azienda.

A tale riguardo le Parti ritengono di fondamentale importanza i rapporti con le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che regolamentano la materia della sicurezza sul lavoro e, segnatamente, con tutti gli Enti politici e territoriali che abbiano competenza ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.

Le Parti ritengono congiuntamente di mettere in evidenza l'importanza che riveste il sistema bilaterale edile per tutto ciò che concerne la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica, la lotta al sommerso, al lavoro irregolare come attuazione di una politica condivisa a far sì che i lavori si possano svolgere utilizzando i più elevati standard di sicurezza per i lavoratori edili, per tutti gli operatori del settore e per le stesse imprese di costruzione che operano correttamente e legalmente, nel rispetto di tutte le leggi e di tutte le disposizioni amministrative.

ANCE LA SPEZIA e le OO.SS.LL. provinciali di settore intendono sottolineare l'importanza strategica che vengano messe in campo tutte le iniziative per ridurre il più possibile il rischio degli infortuni gravi e mortali, nel pieno rispetto di tutte le leggi esistenti sulla sicurezza sul lavoro, combattendo aspramente il deleterio fenomeno del lavoro sommerso che oltre a mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei lavoratori crea situazioni insostenibili di concorrenza sleale per quelle imprese che operano nel rispetto della legalità e della piena correttezza giuridica, sociale e morale.

Le Parti ribadiscono quanto acclarato dal Ministero del lavoro che ha diramato importanti direttive stabilendo il principio che l'iscrizione delle imprese al sistema bilaterale delle costruzioni edili si pone come elemento che contraddistingue, in linea di massima, la posizione regolare dell'impresa edile.

ANCE LA SPEZIA e OO.SS.LL. provinciali di categoria concordano, ulteriormente, sui seguenti aspetti.

A) Prevenzione e Sorveglianza

Le Parti convengono sulla necessità che le imprese e i lavoratori possano ricorrere al CPT per consulenze e sopralluoghi mirati, potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i controlli richiesti ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo, riservato e fiduciario con il CPT .

Si ritiene inoltre di particolare importanza, proprio nell'ottica di una maggiore e più mirata attività di prevenzione e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di estendere ad altre amministrazioni l'esperienza maturata con il comune capoluogo a seguito del protocollo sottoscritto nell'ottobre 2002.

Ed è ancora di particolare e fondamentale importanza, in un'ottica antinfortunistica e di perseguimento di politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro che le somme della sicurezza, non soggette a ribassi d'asta, vengano effettivamente definite a seguito di una effettiva progettazione specifica, garantendo, di conseguenza, i più elevati e necessari standard di sicurezza per le maestranze e per tutti coloro che partecipano al ciclo produttivo dell'azienda.

Le Parti nel concordare pertanto che la consulenza e la prevenzione nei cantieri debba essere effettuata dai consulenti del CPT, ribadiscono il proprio impegno a confrontarsi su tutti i tavoli politici ed istituzionali, rafforzando il ruolo dell'Ente bilaterale di settore sulla sicurezza ed a porre l'accento, che le imprese edili, che richiedono l'intervento del personale tecnico del CPT, dimostrano di porre un'attenzione particolare nello sviluppare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tale riguardo le Parti concordano espressamente - auspicando che le Autorità preposte all'attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prendano positivamente atto di tale accordo, anche tramite gli opportuni contatti tecnico/politici - che le verifiche ispettive siano indirizzate prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal CPT, ed in particolare che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.

Le Parti al tal fine e nell'obiettivo di evidenziare l'attività del CPT, convengono di prevedere la predisposizione di un apposito cartello, il quale verrà consegnato dai tecnici dell'ente paritetico in occasione di ogni singola visita al responsabile dell'impresa con l'invito di affiggerlo in cantiere.

Il cartello compilato direttamente dal tecnico del CPT dovrà limitarsi a indicare la data in cui è stata effettuata la visita.

Le Parti convengono di rincontrarsi entro il prossimo mese di maggio al fine di concordare la veste grafica di detto cartello .

Articolo 7

OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI.

Le parti visto la grande potenzialità riconosciuta all'edilizia quale elemento imprescindibile per il futuro economico e sociale della provincia della Spezia, ribadiscono l'importanza di avere uno strumento di conoscenza e di monitoraggio del settore.

Per tali ragioni confermano quanto previsto in occasione della Costituzione dell'Osservatorio delle Costruzioni con l'articolo 1 del CCPL 6 marzo 1998.

In considerazione che la conoscenza delle dinamiche del settore sono estremamente importanti al fine di porre le parti sociali nella condizione di poter attivare iniziative, sia in termini congiunti che singolarmente, finalizzate a ridurre fenomeni di concorrenza sleale fra le imprese, che inevitabilmente si ripercuotono sui livelli contributivi e retributivi dei lavoratori, ritengono sia necessario potenziare ulteriormente la funzionalità dell'Osservatorio.

In tale logica si inserisce l'accordo recentemente sottoscritto dalla Cassa Edile Spezzina e l'Amministrazione Comunale della Spezia.

Le parti, riconoscendo la validità di uno schema relazionale basato sulla collaborazione degli enti paritetici e le pubbliche amministrazioni, auspicano che, oltre al comune capoluogo, altri enti accolgano l'invito a formalizzare ed attivare iniziative comuni.

ANCE LA SPEZIA e le Organizzazioni Sindacali, inoltre, convengono sulla necessità che i tre enti paritetici siano posti in rete e possano condividere le informazioni che ogni singolo ente elabora.

In ragione di eventuali problematiche di rispetto della normativa in materia di privacy, le parti convengono di stabilire, con un separato accordo, i dati che ogni singolo ente potrà condividere con gli altri.

Articolo 8

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Le parti, a conferma della volontà di estendere ed ampliare le iniziative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione al CCPL 3 ottobre 2003, convengono di istituire in provincia della Spezia il *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale*, così come definito con separata intesa da stipularsi entro e non oltre il prossimo mese di aprile.

Parte Economica

Articolo 9

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE – PREMIO DI PRODUZIONE

Gli importi in essere al 31 dicembre 2006 dell'Elemento Economico Territoriale, a far data dal **1° marzo 2007**, sono conglobati nell'indennità di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati, così come previsto dall'accordo nazionale 23 marzo 2006.

Articolo 10 MENSA

La voce *MENSA* del CCPL 3 ottobre 2003 è sostituita dalla seguente:

Le parti, con la presente normativa, intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell'edilizia.

In considerazione di ciò, relativamente alla durata del cantiere (non inferiore a 150 giornate lavorative) i lavoratori edili impiegati nel succitato cantiere in numero non inferiore a 30 e su richiesta della maggioranza di essi, potranno usufruire di un servizio di mensa, anche mediante il ricorso a servizi esterni o convenzioni con ristoratori.

Nel caso in cui l'impresa operi all'interno di stabilimenti nei quali sia già funzionante un servizio mensa, essa si adopererà nei confronti della committenza, affinché i lavoratori edili, laddove sussistano le condizioni, abbiano la possibilità di usufruire di detto servizio.

Nel caso in cui le imprese ritengano di assicurare un servizio mensa presso punti di ristoro convenzionati, verrà applicata la normativa del presente articolo.

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura dell'80% a carico del datore di lavoro e del 20% a carico del lavoratore.

In ogni caso viene concordato tra le parti che il costo gravante sull'impresa non potrà superare per ogni pasto consumato:

- **Euro 7,50 dal 1° marzo 2007;**
- **Euro 8,50 dal 1° gennaio 2008 ;**
- **Euro 9,00 dal 1° gennaio 2009 ;**

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa pari :

- **Euro 5,00 dal 1° marzo 2007;**
- **Euro 5,15 dal 1° gennaio 2008 ;**
- **Euro 5,28 dal 1° gennaio 2009.**

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e soltanto se la relativa erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata ai fini del calcolo delle indennità di anzianità e di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a 8 ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi :

a) qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;

b) qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale così come regolato dai precedenti accordi integrativi che qui si intendono richiamati, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (escluso il caso di permessi);

c) in tutti gli altri casi di prestazione lavorativa inferiore alle 8 ore giornaliere l'indennità competerà nella misura giornaliera.

Il suaccennato criterio di ragguaglio ad ora sarà adottato per il relativo computo ai fini dell'indennità di anzianità e di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato nelle forme di cui sopra.

L'indennità sostitutiva di mensa è estesa anche al personale impiegatizio.

L'impresa in accordo con il personale impiegatizio potrà in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket restaurant.

Al fine di agevolare i lavoratori, l'importo relativo all'indennità di mensa potrà essere sostituito, anche per periodi circoscritti, da ticket-restaurant.

Le parti si danno fin d'ora atto che in tal caso, il ticket - restaurant è equiparato a tutti gli effetti all'erogazione in denaro dell'indennità sostitutiva di mensa.

Articolo 11 TRASFERITA

L'istituto è disciplinato dall'articolo 21 del vigente CCNL cui le parti confermano di fare riferimento.

In forza a tale disposizione, gli operai comandati a prestare temporaneamente la propria opera in cantieri situati in comuni diversi da quello di assunzione, hanno diritto ad una indennità sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL (paga base, indennità di contingenza, indennità di settore) nelle seguenti misure:

10 % se il cantiere è ubicato in un comune confinante con quello di assunzione;

14 % se il cantiere è ubicato in un comune che non confini direttamente col comune di assunzione ma che confini con uno o più comuni che danno diritto ad una indennità del 10%.

20% se il cantiere è ubicato in un comune che confini con uno o più comuni che danno diritto ad una indennità del 14% e oltre.

L'indennità di trasferta non è riconosciuta se l'operaio viene comandato a prestare temporaneamente la propria opera in cantieri situati nel comune di residenza o di abituale dimora o quando l'operaio venga favorito da un avvicinamento alla propria residenza o abituale dimora.

Articolo 12 TRASPORTO

A parziale modifica di quanto previsto alla voce *Trasporti* del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 luglio 1989, è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

Le parti concordano che, a tal fine, la misura dell'indennità è fissata per ogni giornata di presenza in cantiere secondo le sotto indicate tempistiche ed importi:

Euro 0,60 dal 1° gennaio 2008 ;

Euro 0,80 dal 1° gennaio 2009.

La suddetta indennità non è dovuta:

- a) qualora l'impresa provveda essa stessa al trasporto dell'operaio con idonei mezzi propri;
- b) nel caso in cui l'operaio non intenda fruire del servizio di trasporto gestito dall'impresa.

Le erogazioni di cui sopra saranno computate esclusivamente ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e di preavviso, qualora assumano carattere di continuità.

Sono assorbiti sino a tale concorrenza, eventuali trattamenti individuali o aziendali in atto per lo stesso titolo da parte delle singole imprese.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il rimborso spese di viaggio previsto in caso di trasferta, quando queste siano riconosciute dal domicilio del lavoratore.

Articolo13
UNA TANTUM

Le parti convengono l'erogazione unitamente alla retribuzione del mese di marzo, a titolo di "una tantum" la somma di **100 euro (cento euro)** lordi onnicomprensivi, non computabili ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, ad ogni lavoratore, di qualsivoglia livello retributivo, in forza alla data del 31 gennaio 2007.

Articolo 14
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

La voce *Elemento Economico Territoriale* del CCPL 3 ottobre 2003 è sostituito dal seguente:

In applicazione dell'accordo nazionale del 23 marzo 2006, relativamente al punto III afferente gli Accordi Locali, le parti concordano che l'elemento economico territoriale – EET- di cui alla lettera d) dell'articolo 38 e degli articoli 12 (parte operai) e 46 (parte impiegati) del CCNL 20 maggio 2004, è rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite e con i seguenti termini, modalità e condizioni.

A decorrere dal **1° marzo 2007**, con riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri, l'elemento economico territoriale sarà anticipatamente erogato nella misura del **3% (trepercento)** calcolato sui minimi nazionali di paga base (operai) e di stipendio (impiegati e quadri) in vigore alla data del 1° marzo 2006.

Successivamente, a decorrere dal **1° settembre 2007**, effettuata una preventiva analisi generale della situazione nel comparto edile nella provincia della Spezia, da realizzarsi entro la prima metà del mese di luglio 2007, in presenza di una condivisa valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l'Elemento Economico Territoriale potrà essere incrementato di **4 (quattro)** punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato nella misura massima complessiva stabilita nell'accordo 23 marzo 2006 del **7% (settepercento)** [i 3 punti precedenti + 4 punti percentuali] calcolato sugli stessi medesimi minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del 1° marzo 2006.

Le predette percentuali annullano e sostituiscono ad ogni effetto, fin dalla erogazione del 1° marzo 2007, il precedente tetto del 14% (quattordicipercento) individuato e calcolato, per le predette categorie operai, impiegati e quadri, con il precedente Contratto Collettivo Provinciale del 3 ottobre 2003.

In conformità al citato accordo nazionale 20 maggio 2004 le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'articolo 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare a livello territoriale l'andamento del settore ed i suoi risultati in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

Le parti convengono, inoltre, che l'Elemento Economico Territoriale ha le caratteristiche di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che la relativa erogazione avverrà secondo quanto concordato tra le parti con il presente accordo.

La determinazione dell'Elemento Economico Territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali e quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 – deve essere correlata agli andamenti del settore nella provincia della Spezia ed ai suoi risultati, valutati sulla base dell'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati che determinino incrementi di produttività, qualità, e competitività:

- 1) numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile;
- 2) numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile rapportato al numero delle ore di lavoro denunciate, al monte salari ed al numero dei permessi non retribuiti e delle assenze per cause varie;
- 3) numero degli interventi per C.I.G. Ordinaria per “mancanza di lavoro”: la valutazione del parametro dovrà essere effettuata tenendo conto del numero delle ore richieste rispetto a quelle lavorate nel settore, del numero delle imprese e dei dipendenti interessati in rapporto al totale dei dipendenti iscritti alla Cassa Edile. In ordine a tale parametro le parti convengono che l'analisi dell'esito finale degli interventi di C.I.G. costituisce elemento principale di valutazione;
- 4) numero degli addetti del settore iscritti alle liste di mobilità;
- 5) numero ed importo complessivo dei bandi di gara e di appalto di opere pubbliche rilevate dall'Osservatorio delle Costruzioni costituito presso la Cassa Edile;
- 6) numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori rilevate dall'Osservatorio delle Costruzioni costituito presso la Cassa Edile;
- 7) numero di imprese edili iscritte al registro ditte della CCIAA della Spezia;
- 8) numero imprese iscritte per la prima volta alla Cassa Edile.

I dati necessari per la valutazione dell'andamento del settore e dei risultati sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici.

Proprio per la struttura legislativa della erogazione di II livello, per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato in via preventiva per ogni anno, nel mese di dicembre, ed anticipatamente erogato nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006.

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le parti fissano in via presuntiva per l'anno successivo l'ammontare dell'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale.

Detta determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell'anno in corso.

Nello stesso incontro, le parti procederanno alla valutazione, a consuntivo, dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre – 30 settembre dell'anno in corso, con quelli

dell'analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all'importo dell'Elemento Economico anticipato per l'anno in corso.

Le parti ribadiscono che l'entità ed il relativo riconoscimento dell'Elemento Economico Territoriale sono correlati alla complessiva valutazione dei parametri individuati dalle parti nella loro interdipendenza.

In attesa della verifica che deve essere effettuata, come previsto dal presente accordo, entro il 31 dicembre 2007, per l'anno medesimo, sulla base del raffronto dei risultati conseguiti nel periodo 1° ottobre 2005 – 30 settembre 2006 con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, per l'anno 2007 è determinata un'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale.

Pertanto a decorrere dal **1° marzo 2007** e, successivamente, dal **1° settembre 2007**, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, formalmente confermate da apposito accordo sindacale, per la categoria degli operai gli importi orari, espressi in euro, stabiliti in via preventiva- sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate- ed erogati quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale (fatti salvi eventuali errori di calcolo) saranno i seguenti:

Rinegoziazione al 3% (treper cento)

Importo orario dal 1° marzo 2007

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV livello	euro 0,15
Operaio specializzato	euro 0,14
Operaio qualificato	euro 0,12
Operaio comune	euro 0,10

OPERAI DISCONTINUI

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
(orario settimanale 50 ore) euro 0,09

Custodi, portinai, guardiani con alloggio
(orario settimanale 60 ore) euro 0,08

Rinegoziazione di un ulteriore 4 % (quattroper cento)

Importo orario dal 1° settembre 2007

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV livello	euro 0,34
Operaio specializzato	euro 0,32
Operaio qualificato	euro 0,28
Operaio comune	euro 0,24

OPERAI DISCONTINUI

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
(orario settimanale 50 ore) euro 0,21

Custodi, portinai, guardiani con alloggio
(orario settimanale 60 ore) euro 0,19

Pertanto a decorrere dal **1° marzo 2007** e, successivamente, dal **1° settembre 2007**, in presenza delle richiamate condizioni di analisi, consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, formalmente confermate da apposito accordo sindacale, per la categoria dei quadri e degli impiegati, gli importi mensili, stabiliti in via preventiva sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate ed erogati quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale (fatti salvi eventuali errori di calcolo) saranno i seguenti:

Rinegoziazione all' 3 %(treper cento)

Importo mensili dal 1° marzo 2007

Quadri e Imp. 1a cat. super	euro 35,92
Imp. 1a cat.	euro 32,32
Imp. 2a cat.	euro 26,94
Imp. già di 3a cat (IV livello)	euro 25,14
Imp. 3a cat.	euro 23,34
Imp. 4a cat.	euro 21,01
Imp. 4a cat. 1° impiego.	euro 17,96

Rinegoziazione di un ulteriore 4% (quattroper cento)

Importo mensili dal 1° settembre 2007

Quadri e Imp. 1a cat. super	euro 83,81
Imp. 1a cat.	euro 75,42
Imp. 2a cat.	euro 62,85
Imp. già 3a cat. (IV livello)	euro 58,66
Imp. 3a cat.	euro 54,47
Imp. 4a cat.	euro 49,02
Imp. 4a cat. 1° impiego	euro 41,90

Gli Enti Paritetici

Articolo 15 CASSA EDILE

Le Parti contrattuali, nell'ambito delle trattative relative al rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL del 20/5/2004 hanno affrontato determinate problematiche inerenti la Cassa Edile Spezzina.

In particolare, la discussione ha riguardato l'attività della Cassa Edile; la contribuzione di alcuni specifici fondi; gli adempimenti da parte delle aziende in materia di previdenza complementare "PREVEDI" e importanti aspetti in materia, altresì, di riduzione delle contribuzioni.

Questo, come detto, anche nell'ambito delle trattative di rinnovo del ccpl, preso altresì atto dell'accordo nazionale sottoscritto in data 31 maggio 2005 con cui, tra l'altro, viene confermato che ogni altra prestazione diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nell'ambito di spesa del contributo istituzionale di cui all'articolo 36, precedentemente numerato come articolo 37, del CCNL del 20 maggio 2004.

Le Parti pur avendo favorevolmente rilevato che a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del DURC si è registrato un notevole incremento di imprese iscritte alla Cassa Edile, esprimono l'auspicio che tutte le imprese edili iscritte alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, che operano nel settore dell'edilizia, si iscrivano all'ente paritetico in modo da eliminare, a fronte della equiparazione dei costi sostenuti, elementi di sperequazione e concorrenzialità tra le aziende che lavorano nel settore dell'edilizia consentendo, alle maestranze di poter beneficiare di tutti i trattamenti che la stessa Cassa eroga ai propri iscritti.

A tal riguardo le Parti ribadiscono, in conformità al dettato contrattuale nazionale, che con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del CCNL sottoscritto dalle Parti nazionali ANCE – Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UIL, degli accordi locali adottati a norma del contratto predetto, nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa Edile, con impegno ad osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 del citato CCNL, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Le Parti intendono, inoltre, sottolineare la rilevanza politica e sociale del sistema bilaterale dell'edilizia ed, in particolare, in questo contesto, dell'importante funzione svolta dalla Cassa Edile che, in base a quanto stabilito nell'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, dalle convenzioni nazionali sottoscritte da Inps, Inail e CNCE e dalle disposizioni contenute nella Legge 266/02, nel decreto legislativo di attuazione della legge numero 30 del 2003 e nel successivo D.Lgs. 251/04 si pone quale fondamentale strumento di lotta al sommerso e al lavoro irregolare essendo stato tale Ente paritetico deputato, nel settore dell'edilizia, al rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Le Parti ritengono di porre nuovamente in rilievo il fondamentale ruolo svolto dal sistema delle Casse Edili riconosciuto ufficialmente anche dal Ministero del lavoro che, con nota del 16 marzo 2004, ha sottolineato che verso le aziende non iscritte al sistema delle Casse Edili dovranno essere attivate specifiche iniziative.

Articolo 16
CONTRIBUTI CASSA EDILE

Le Parti, sulla base delle risultanze di bilancio degli Enti a gestione paritetica, concordano sulla possibilità di variare in diminuzione i contributi versati dalle imprese alla Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza.

Facendo riferimento ad una sostanziale solidità della Cassa occorre ribadire l'impegno della Cassa Edile al mantenimento dell'equilibrio del conto economico, con riferimento a tutti i capitoli di spesa, anche in attuazione di quanto stabilito nel protocollo nazionale sugli Organismi bilaterali del 31 maggio 2005 .

Le Parti nazionali con il citato accordo hanno indirizzato le rispettive rappresentanze territoriali in ordine alla gestione del patrimonio delle eventuali riserve di tali enti, sotto forma di modulazione delle aliquote di contribuzione in misura commisurata ai fabbisogni delle singole gestioni, convengono di non apportare variazioni alle aliquote di contribuzione alla Cassa Edile Spezzina, da calcolarsi sugli elementi delle retribuzioni di cui al punto 3 articolo 24 ccnl 20 maggio 2004,

Le Parti, dopo un attento esame dell'Accordo Nazionale 31 maggio 2005 hanno verificato che dette percentuali sono proporzionate alle esigenze dell'ente.

Il fatto che le Parti non abbiano ritenuto dare applicazione al citato accordo nazionale, conferma l'oculata gestione effettuata negli anni sulle voci di ricavi e di costi della Cassa Edile Spezzina.

Articolo 17
MECCANISMI CONTRIBUTIVI PREMIALI

Le imprese che alla data di stipula del presente accordo risultano iscritte alla Cassa Edile Spezzina da almeno dieci anni o che nella vigenza contrattuale raggiungano tale periodo di iscrizione, beneficeranno di una riduzione del contributo Cassa Edile a carico dei datori di lavoro pari allo **0,30%** (zerovirgolatrentapercento).

Le imprese che nell'arco del periodo 1° ottobre - 30 settembre di ogni anno richiederanno l'intervento del CPT per almeno tre diversi cantieri, beneficeranno di una riduzione del contributo Cassa Edile a carico dei datori di lavoro pari allo **0,15%** (zerovirgolaquindipercento).

Le imprese, nelle quali è stato o sarà eletto il R.L.S. beneficeranno, per il periodo durante il quale il lavoratore che ricopre tale incarico rimane alle dipendenze dell'azienda, di una riduzione del contributo Cassa Edile a carico dei datori di lavoro pari allo **0,25%** (zerovirgolaventicinquepercento).

Detti meccanismi premiali saranno riconosciuti solamente alle imprese aventi sede legale o che abbiano stabile organizzazione in provincia della Spezia e che risultino regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina da almeno cinque anni e che ne facciano richiesta a detto ente entro il 30 settembre di ogni anno.

Le parti al fine di garantire le necessarie coperture finanziarie convengono di istituire nel Bilancio della Cassa Edile Spezzina un apposito fondo denominato "**Fondo contributi premiali imprese**".

La capienza di detto fondo verrà definita con un apposita separata intesa.

Le riduzioni contributive previste al presente articolo cesseranno inderogabilmente all'esaurimento del fondo di cui al comma precedente.

Articolo 18
INCENTIVAZIONE ALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI QUALITA'

A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto al precedente CCPL 3 ottobre 2003, le imprese aventi sede legale o che abbiano stabile organizzazione in provincia della Spezia e risultino regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina da almeno 10 anni o che nella vigenza contrattuale raggiungano tale periodo di iscrizione, che dimostrino di essere in possesso della certificazione ISO 9000 e/o V2000 e/o l'adozione dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 secondo le prescrizioni del Codice di Comportamento adottato dall'ANCE, beneficeranno di una riduzione del contributo Cassa Edile a carico dei datori di lavoro pari allo **0, 30 %** (zerovirgolatrentapercento).

Pertanto il contributo per le imprese che dimostreranno il possesso del requisito di cui sopra, a far data dell'entrata in vigore del presente contratto integrativo, è fissato nel 2,10% (duevirgoladieci-percento), per tutte le altre aziende il contributo rimane invariato nella percentuale del 2,40% (duevirgolaquarantapercento).

Articolo 19
MECCANISMI DI ACCREDITO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

Le imprese potranno usufruire delle riduzioni di cui agli articoli precedenti anche in termini cumulativi.

La Cassa Edile Spezzina, a partire dal prossimo 30 novembre 2007 e per tutta la vigenza del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, riconoscerà entro fine anno alle imprese in regola con i versamenti contributivi in unica soluzione l'importo relativo all'ammontare delle riduzioni di cui agli articoli precedenti.

La determinazione di detto importo verrà effettuata prendendo a base l'anno cassa edile (1° ottobre – 30 settembre).

Articolo 20
PRESTAZIONI CASSA EDILE

Le Parti nell'obiettivo di incrementare ulteriormente la qualità delle prestazioni erogate dalla Cassa Edile Spezzina, convengono sull'opportunità di porre allo studio forme innovative di erogazioni delle stesse.

A tal fine convengono di rincontrarsi per verificare la possibilità di attivare convenzioni che possano coprire le varie esigenze dei lavoratori.

Le Parti convengono che la Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza attua a favore dei lavoratori iscritti, le seguenti forme di prestazioni assistenziali straordinarie:

- 1) sussidio per decesso del lavoratore per malattia o infortunio sul lavoro;
- 2) assegno per cure termali;
- 3) assegno di studio;
- 4) contributo a favore di operai che hanno figli portatori di handicap;
- 5) assegno matrimoniale;
- 6) assegno incentivo giovani operai;
- 7) rimborso spese per: articoli sanitari, occhiali, protesi dentarie;
- 8) contributi straordinari;
- 9) una prestazione sugli infortuni extraprofessionali.

DOMANDE

Per ottenere l'assistenza della Cassa Edile Spezzina per le prestazioni straordinarie gli operai devono presentare domanda scritta, entro 90 gg. dalla data dell'evento, servendosi dei moduli gratuitamente forniti dalla Cassa stessa, nonché corredare la domanda medesima della documentazione richiesta secondo i casi.

Le domande saranno definite e rimborsate entro 30 giorni dalla presentazione della pratica (la pratica si considera correttamente presentata quando è provvista di tutta la documentazione richiesta)

CONDIZIONI GENERALI PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le prestazioni ordinarie e straordinarie sono corrisposte dalla Cassa Edile Spezzina agli operai alla stessa iscritti in forza al momento dell'evento.

Acquisiscono il diritto alle prestazioni straordinarie tutti i lavoratori dipendenti, non in prova di imprese iscritte alla Cassa Edile Spezzina in regola con i versamenti, i quali abbiano, una anzianità presso la stessa Cassa Edile Spezzina di almeno 6 mesi consecutivi di regolare iscrizione nell'anno precedente la richiesta, ed abbiano registrato presso la Cassa stessa, almeno 1.300 ore nei 12 mesi precedenti la data dell'evento per il quale chiede la prestazione.

Al fine di agevolare l'utilizzo delle prestazioni ad un numero maggiore di lavoratori, l'erogazione delle prestazioni straordinarie è esteso anche a quelli che essendo in possesso del requisito dei 6 mesi di cui al comma precedente abbiano maturato le 1.300 ore nei 12 mesi precedenti la data dell'evento per il quale chiede la prestazione, anche presso più imprese e in più circoscrizione e non abbiano usufruito della stessa prestazione presso un'altra cassa edile.

Si computano le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'Inail e le ore di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria.

Le prestazioni straordinarie, di cui sopra, sono altresì erogate ai dipendenti a tempo indeterminato, con un'anzianità di almeno 2 anni, assunti dalla Cassa Edile, dalla Scuola Edile Spezzina e dal C.P.T. della Spezia, che ne facciano richiesta presentando la stessa documentazione nei tempi e nei modi degli operai iscritti.

1° SUSSIDIO PER DECESSO DEL LAVORATORE PER MALATTIA O INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di decesso dell'iscritto per malattia o infortunio sul lavoro la Cassa Edile corrisponde agli eredi, di primo grado, un sussidio stabilito nella misura di € 1.500,00.

Per ottenere tale prestazione gli aventi causa devono presentare domanda alla Cassa Edile Spezzina allegando i seguenti documenti:

- a. certificato di morte;
- b. atto notorio anagrafico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- c. copia della denuncia di infortunio sul lavoro effettuata dall'impresa all'Inail;
- d. certificato medico attestante la causa del decesso.

2° ASSEGNO PER CURE TERMALI

Ai lavoratori assenti dal lavoro per cure termali che non usufruiscono di nessuna integrazione salariale giornaliera dall'Ente che provvede alla prescrizione delle cure stesse, viene erogata una indennità giornaliera di € 20,00 per un periodo massimo di 12 giorni , per un totale massimo di € 200,00 nell'arco dell'anno solare.

Per avere diritto il lavoratore deve presentare domanda allegando:

- a. certificato di autorizzazione dell'Ente Previdenziale Pubblico;
- b. dichiarazione dello stabilimento termale o dell'Ente Pubblico preposto, attestante l'avvenuta prestazione.

3° ASSEGNO DI STUDIO

La Cassa Edile Spezzina annualmente potrà conferire un assegno di studio a favore dei figli studenti dei lavoratori iscritti, che frequentano con profitto la Scuola media Superiore o Corsi di Laurea, preferibilmente per indirizzi di studio inerenti l'attività del settore delle costruzioni.

Il Comitato di Gestione annualmente delibera gli importi e le modalità di erogazione nei limiti delle disponibilità finanziarie della Cassa Edile Spezzina , i quali dovranno tener conto di quelli sotto indicati:

- per gli studenti delle scuole medi superiori l'importo massimo è determinato in € 200,00;
- per gli studenti della scuola media superiore con indirizzo tecnico per Geometri l'importo massimo è determinato in € 300,00;
- per gli studenti universitari l'importo massimo è determinato in € 400,00;
- per gli studenti Universitari della Facoltà di Architettura e Ing. Civile. l'importo massimo è determinato in € 600,00.

L'assegno di studio verrà erogato sulla base dei seguenti requisiti e nei termini specificati:

Scuola Media Superiore: verrà erogato alla fine dell'anno scolastico a condizione che lo studente sia stato promosso.

Università: entro il mese di dicembre di ogni anno a condizione che lo studente dimostri di aver sostenuto e superato almeno la metà degli esami previsti dal corso di laurea, prendendo a riferimento il periodo intercorso tra l'iscrizione al primo anno e il momento della richiesta di contributo.

Esempio: studente iscritto al terzo anno di laurea specialistica (quinquennale): si supponga che, per semplificare, ogni anno accademico preveda 7 esami. Lo studente ha diritto al contributo solo se dimostra di aver superato entro il mese di ottobre (fine degli appelli per l'anno accademico frequentato) almeno 10 esami (approssimazione per difetto).

Lo stesso vale per gli studenti iscritti ai corsi triennali.

Non possono richiedere il contributo gli studenti fuori corso.

Per avere diritto il lavoratore deve presentare la domanda allegando:

- a. stato di famiglia;
- b. certificazione risultato finale scolastico dove si evince la promozione alla classe superiore;
- c. per gli studenti universitari, fotocopia del libretto Universitario dove si evincono gli esami sostenuti;
- d. codice fiscale del figlio/a;
- e. ogni altro documento valutato necessario dalla Cassa Edile Spezzina per verificare il possesso dei requisiti .

4° *CONTRIBUTO A FAVORE DI OPERAI CHE HANNO FIGLI PORTATORI DI HANDICAP E CHE SOSTENGONO SPESE A CAUSA DI TALE CONDIZIONE.*

A favore dei lavoratori iscritti che abbiano figli che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica o psicofisica e che sono costretti a sostenere direttamente delle spese a causa di tale condizione la Cassa Edile Spezzina eroga, una volta all'anno, un contributo lordo di € 1.500,00.

Per averne diritto il lavoratore deve presentare la domanda allegando:

- a. documentazioni sanitarie rilasciate dalla competente struttura pubblica comprovante l'infermità fisica, psichico -psicofisica e relativa percentuale che non deve essere inferiore ai 2/3; (67%)
- b. stato di famiglia;
- c. certificazione del Centro per l'impiego della Direzione Provinciale del Lavoro in cui risulti che il portatore di handicap è stato incluso nell'elenco trimestrale degli invalidi civili.

5° *ASSEGNO MATRIMONIALE*

Ai lavoratori iscritti che contraggono matrimonio viene erogato, una tantum, un assegno di € 400,00. Alla domanda deve essere allegato il certificato di matrimonio.

6° *ASSEGNO INCENTIVO GIOVANI EDILI*

Al lavoratore di età inferiore a 29 anni che si occupi per la prima volta nel settore edile, la Cassa Edile Spezzina corrisponde una tantum un premio di € 155,00, quando il lavoratore abbia maturato almeno 1.300 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi successivi dalla data di assunzione.

Per maturato s'intende la registrazione delle ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile Spezzina.

7° *CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA*

La Cassa Edile al lavoratore che acquisti la prima casa, così come definita dalla vigente normativa in materia fiscale, nella provincia della Spezia o in quella di Massa Carrara, erogherà un contributo una tantum di € 400,00.

Al fine di ottenere detto contributo il lavoratore dovrà aver maturato nel quinquennio precedente alla richiesta almeno 5.200 ore di lavoro ordinario.

Qualora alla data di acquisto il lavoratore non avesse maturato i requisiti di cui sopra, l'erogazione avverrà al raggiungimento degli stessi.

Per maturato s'intende la registrazione delle ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile Spezzina.

Contestualmente alla richiesta il lavoratore dovrà allegare copia dell'atto di acquisto.

8° *RIMBORSO SPESE PER ARTICOLI SANITARI, OCCHIALI, PROTESI DENTARIE*

Ai lavoratori iscritti la Cassa Edile Spezzina corrisponde un contributo sulle spese sostenute in Italia per l'acquisto di protesi ed apparecchiature sanitarie qui di seguito specificate:

- a) protesi dentarie o cure dei denti rimborso massimo di € 1.000,00 ;
- b) busto ortopedico € 80,00;
- c) calze elastiche ed accessori similari € 30,00;
- d) apparecchi acustici € 280,00;
- e) cinto ventriera € 60,00;
- f) occhiali o lenti a contatto € 160,00.

I lavoratori hanno diritto ad un solo rimborso completo annuo per ogni tipo di articolo e, a non più del valore di due rimborsi completi per ogni articolo nell'arco di 4 anni.

Per quanto concerne la prestazione di cui alla lettera a) - protesi dentarie o cure dei denti, fermo restando l'importo massimo erogabile, verrà riconosciuto un rimborso pari al 80% della spesa sostenuta e documentata come di seguito indicata.

Alla domanda devono essere allegati:

- a. regolare fattura o ricevuta con estremi fiscali dove risulti la spesa per le cure prestate e il dettaglio delle cure effettuate e/o l'acquisto della protesi;
- b. certificato di prescrizione medica redatta da un medico specialista.
(tutta la documentazione deve essere presentata in originale).

9° *CONTRIBUTI STRAORDINARI*

In casi particolari e di estrema gravità il Comitato di Presidenza (che si riunirà una volta al mese) potrà esaminare e deliberare l'erogazione di un contributo straordinario.

Il lavoratore può presentare richiesta di contributo straordinario, agli sportelli della Cassa Edile Spezzina specificando dettagliatamente la motivazione per cui richiede tale sussidio e allegando la documentazione che ritiene necessaria per la formalizzazione positiva della pratica.

10° *INFORTUNIO EXTRA PROFESSIONALE*

In caso di decesso o invalidità permanente dell'iscritto per infortunio extraprofessionale, la Cassa Edile Spezzina corrisponderà agli aventi causa, un importo stabilito dal Comitato di Gestione della stessa.

Per ottenere tale prestazione, gli aventi causa devono presentare domanda alla Cassa Edile Spezzina allegando la documentazione necessaria:

- a. certificato di morte o di inabilità / invalidità permanente
- b. analisi dell'infortunio e eventuali testimoni dello stesso.
- c. atto notorio anagrafico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- d. certificato medico attestante la causa del decesso.

ALTRE FORME DI ASSISTENZA

Il Comitato di Presidenza, ricevendo il mandato dal Comitato di Gestione potrà deliberare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la concessione di altre forme di assistenza anche a carattere straordinario stabilendone le modalità e le condizioni.

In occasione dell'approvazione del bilancio le parti potranno, con apposito accordo sindacale, convenire di destinare parte dell'eventuale avanzo di esercizio al fondo Meccanismi Contributi Premiali e a quello Prestazioni Assistenziali Aggiuntive.

Articolo 21
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Cassa Edile Spezzina erogherà ulteriori prestazioni straordinarie che saranno definite dal Comitato di Presidenza della Cassa stessa su proposta delle Organizzazioni Sindacali .

Le Parti al fine di garantire le necessarie coperture finanziarie convengono di istituire nel Bilancio della Cassa Edile Spezzina un apposito fondo denominato “*Fondo prestazioni assistenziali aggiuntive*”.

La capienza di detto fondo verrà definita con apposita separata intesa.

Le prestazioni assistenziali aggiuntive previste al presente articolo cesseranno inderogabilmente all'esaurimento del fondo di cui al comma precedente.

Articolo 22
FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMUNICAZIONE

Le Parti riconoscono un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività delle aziende.

ANCE LA SPEZIA e le Organizzazioni Sindacali confermano la comune volontà di far mantenere alla Scuola Edile Spezzina il ruolo di ente gestore delle azioni formative in relazione alle evoluzioni professionali in atto.

A tal fine le parti ritengono di:

- valorizzare il sistema formativo attraverso una campagna di informazione per promuovere il settore edile;
- dare attuazione alle eventuali intese di carattere nazionale in tema di percorsi formativi e all'avanzamento di qualifica e di carriera dei singoli lavoratori, monitoraggio dei percorsi di crescita professionale, valorizzazione sul mercato del lavoro delle competenze dei lavoratori;
- incentivare la formazione continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata di tutti i profili professionali, per aggiornamento e specializzazione;
- organizzare un evento durante il quale vengano consegnati ai lavoratori attestati relativi ai corsi di formazione ed aggiornamento ai quali hanno partecipato.

Le Parti, in considerazione che l'edilizia ed i settori ad essa collegati hanno subito negli anni una serie di radicali trasformazioni sia dal punto di vista dei sistemi di progettazione e di realizzazione delle opere, sia da quello delle tecnologie e delle problematiche legate alla sicurezza, all'impatto ambientale, al management, valutano opportuno attivare iniziative specifiche, che esulino anche dagli schemi relazionali classici.

ANCE LA SPEZIA e le Organizzazioni Sindacali, negli anni trascorsi, hanno attivato, sia singolarmente che tramite la Scuola Edile Spezzina, iniziative atte ad avvicinare i giovani al settore, anche nell'ottica di garantire alle imprese l'indispensabile turn over dei lavoratori usciti dal ciclo produttivo per raggiunti limiti di età.

Durante lo svolgimento di tali iniziative si è riscontrato che i giovani e soprattutto le loro famiglie, considerano in termine molto residuale il settore edile quale possibilità di occupazione.

Le famiglie, nella valutazione degli sbocchi occupazionali, generalmente escludono a priori il settore edile, in quando non sono note le nuove figure professionali e non sono a conoscenza della fase ascendente che l'offerta di lavoro in tale settore sta vivendo nella provincia; esso può, pertanto, offrire ai giovani opportunità, sicurezza e possibilità di crescita professionale a breve e ragionevole distanza dalla propria residenza.

Diversi sono i fattori che determinano la scarsa attrattività del settore edile nei riguardi dei giovani lavoratori:

- il primo in ordine di importanza è la scarsa informazione; i giovani e le loro famiglie hanno un'immagine del settore edile troppo ancorata al passato e non sono conosciute le nuove professionalità che si affiancano ai mestieri tradizionali;
- il secondo è relativo all'immagine negativa che assume, per la maggior parte delle persone, un lavoro nel settore edile. Le famiglie dei giovani, a volte supportate da una valutazione negativa da parte del mondo della scuola, sono le prime ad escludere questa ipotesi professionale come sbocco formativo;
- il terzo dipende dalla scarsa conoscenza delle opportunità occupazionali e di sviluppo del settore.

Le Parti concordano che per essere in grado di poter sfruttare al meglio le importanti opportunità di lavoro che il settore potrà offrire alle imprese ed ai lavoratori e per sostenere lo sviluppo economico del comparto, occorre promuovere un'azione culturale che rinnovi sul territorio l'immagine tralasciando le potenzialità di sviluppo professionale ed occupazionale che in tale ambito si possono sviluppare.

Le Parti esprimono piena condivisione sulla necessità di attivare specifiche iniziative volte a rendere il settore dell'edilizia un **polo di attrazione nella scelta professionale ed occupazionale** tra i giovani.

Per raggiungere questo obiettivo e per superare gli stereotipi ed i pregiudizi che frenano questa scelta occupazionale è indispensabile un'azione di comunicazione congiunta rivolta ai protagonisti diretti della scelta, **i giovani** e sui soggetti che la guidano e l'orientano, **la famiglia, la scuola, il contesto sociale.**

Le Parti convengono entro il primo semestre del corrente anno di definire un progetto di comunicazione territoriale rivolto a:

- **informare** sulle opportunità occupazionali;
- **orientare** alla conoscenza delle nuove professionalità e specializzazioni;
- **presentare** i percorsi di sviluppo professionale possibili;
- **modificare** l'immagine obsoleta e negativa collegata alle professionalità nell'edilizia.

Il progetto dovrà vedere come soggetti principali gli enti a gestione paritetica e dovrà presentare quali elementi qualificanti iniziative volte in particolare a valorizzare il settore edile nel proprio complesso.

Le parti inoltre, proprio per le considerazioni sopra esposte, ritengono necessario, oltre ad un'azione mirata ai giovani locali, promuovere iniziative che possano creare opportunità di ingresso nel mercato del lavoro spezzino di professionalità provenienti da altri paesi sia europei che extra ue.

Ciò anche per poter governare un fenomeno già in essere da alcuni anni e per garantire ai lavoratori non italiani pari dignità e pari garanzie economiche e normative.

Per tali ragioni ANCE LA SPEZIA e le OO.SS. ritengono che sia necessario attivare collaborazioni con enti di formazione dei paesi di origine dei lavoratori stranieri, al fine di costruire un percorso tale da fornire ad essi la necessaria alfabetizzazione e conoscenza della realtà culturale, sociale e normativa italiana.

Prevedendo, inoltre, in collaborazione con le istituzioni locali – Regione, Provincia, Comuni- , prime forme di accoglienza che possano creare le giuste condizioni per agevolare una reale integrazione culturale e sociale dei lavoratori stranieri.

Le Parti, al fine di incrementare l'incontro fra la domanda e l'offerta di manodopera nel settore, concordano di istituire, presso la Scuola Edile Spezzina, uno sportello informativo, centrato sulla capacità di relazione comunicativa, rispetto alle opportunità di: formazione, aggiornamento e riqualificazione e sbocchi professionali, denominato **AGENZIA PER IL LAVORO EDILE** -

L'Agenzia per il Lavoro Edile sarà costituita con apposito accordo sindacale da stipularsi fra ANCE LA SPEZIA e Organizzazioni Sindacali.

Nel quadro delle iniziative finalizzate a promuovere l'immagine del settore le Parti concordano di istituire la ricorrenza della “**GIORNATA ANNUALE DELL' EDILIZIA**”, le cui modalità saranno definite con una separata e specifica intesa.

Le Parti si attiveranno congiuntamente presso la Regione Liguria e la Provincia della Spezia, al fine di ribadire il ruolo della Scuola Edile Spezzina quale unico ente di formazione professionale avente specifiche attribuzioni e professionalità nel settore.

Le Parti si impegnano al completamento del processo avviato per la definizione di un sistema regionale di formazione (FORMEDIL) al fine di facilitare ed ottimizzare il rapporto fra domanda e offerta formativa, per meglio intercettare le risorse disponibili accedendo alle varie forme di finanziamento previste, con l'obiettivo di razionalizzare il sistema formativo all'interno della regione.

A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto alla lettera c) *Formazione Professionale* del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 luglio 1989 le imprese aventi sede legale o che abbiano stabile organizzazione in provincia della Spezia e risultino regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina da almeno 10 anni o che nella vigenza contrattuale raggiungano tale periodo di iscrizione, beneficeranno di una riduzione del contributo Scuola Edile Spezzina pari alla percentuale dello **0,10%** (zerovirgoladieci per cento).

Pertanto il contributo per le imprese che dimostreranno il possesso del requisito di cui sopra, a far data dell'entrata in vigore del presente contratto integrativo, è fissato nello **0,50%** (zerovirgolacinquante per cento); per tutte le altre aziende il contributo rimane invariato nella percentuale dello **0,60%** (zerovirgolasessante per cento).

Parte Normativa

Articolo 23

INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE DEI LAVORATORI EXTRA -UE

Il settore edile negli ultimi anni ha fatto registrare un costante incremento occupazionale costituito da una rilevante componente di lavoratori extra-UE, la quale ad oggi è valutabile in circa il 33% degli addetti del settore e prevedibilmente potrà superare il 50% nel prossimo biennio.

In considerazione di questa forte crescita e presenza di lavoratori extra-UE le parti concordano sulla necessità di attivare specifiche iniziative finalizzate a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto una maggiore integrazione nella società civile.

In ragione di ciò le parti si impegnano a promuovere, tramite la Scuola Edile Spezzina, percorsi di formazione professionale tali da incentivare l'alfabetizzazione e la maggior conoscenza delle normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le parti, inoltre, concordano sulla necessità, a livello aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative delle singole imprese, di attivare una gestione delle ferie che, sia pur nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, tenga presente la necessità dei lavoratori extra-UE di rientrare periodicamente nei paesi di origine, anche tramite periodi più lunghi di ferie, rientranti comunque entro i limiti contrattualmente previsti.

Tale gestione, in particolare, dovrà tenere conto del tempo necessario al lavoratore per raggiungere il paese di origine, e in ragione di ciò egli dovrà essere posto nella condizione di potere programmare con idoneo preavviso il viaggio, da comprovare con idonea documentazione.

Le parti, inoltre, concordano sul fatto che un reale inserimento nel tessuto sociale locale dei lavoratori extra-ue è strettamente collegato al problema dell'abitazione.

In ragione di ciò le parti accordano di intraprendere opportune iniziative nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, di ARTE LA SPEZIA, per attivare iniziative specifiche finalizzate a fornire risposte alle esigenze abitative manifestate da detti lavoratori.

Articolo 24
RETRIBUZIONI IMPONIBILI CONVENZIONALI

Le Parti convengono che entro 30 giorni della stipula del presente contratto, e di norma ogni qualvolta dovessero variare gli elementi retributivi su cui commisurare la contribuzione alla Cassa Edile Spezzina, con pari tempistica, dovrà essere stipulato un apposito accordo di armonizzazione in ossequio a quanto stabilito in sede nazionale con l'accordo 14 dicembre 2000 .

Le parti, inoltre, convengono di comunicare alla Cassa Edile Spezzina quanto sopra per gli adempimenti di propria competenza.

Articolo 25
DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni contenute nei precedenti contratti collettivi provinciali.

Articolo 26
DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale, integrativo del c.c.n.l. 20/5/2004, entra in vigore dal **1° marzo 2007**, salvo quanto diversamente stabilito dalle parti in ordine nelle diverse decorrenze per alcuni istituti ed avrà durata fino alla data che sarà stabilita per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa dagli accordi nazionali che interverranno in materia.

Oltre quanto disciplinato con il presente contratto, le Parti stipulanti riconfermano l'impegno di piena ed integrale osservanza di quanto stabilito nella premessa ed in ogni altra sua parte del c.c.n.l. 20/5/2004.

Articolo 27
TESTO A STAMPA

Le parti concordano sulla necessità di predisporre il testo stampa del Contratto Collettivo Provinciale e a tal fine convengono di rincontrarsi entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo per approvare la versione definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L

p.ANCE LA SPEZIA. -

p. F.I.L.C.A. – C.I.S.L.

p.Fe.N.E.A.L. – U.I.L.